



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 16/04/2020

FATTO

Premettendo di avere ricevuto per successione ereditaria quattro buoni fruttiferi postale della serie Q/P, emessi il 6 aprile 1987 e di durata trentennale, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere corrisposto, in sede di rimborso degli stessi, un importo inferiore a quanto dovuto. Più nel dettaglio, sottolinea come, per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione dei titoli e la loro scadenza, il rendimento previsto dalla tabella stampigliata a tergo di ciascun modulo avrebbe determinato la spettanza di un ammontare superiore rispetto a quello riconosciuto dall'intermediario. Chiede pertanto che, con riguardo al suddetto periodo, vengano applicati i rendimenti riportati sul retro dei buoni.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, argomentando che quest'ultima non avrebbe offerto idonea evidenza della asserita qualità di erede. Passando al merito, dà atto dell'appartenenza dei buoni in discorso alla serie Q. Precisa di avere utilizzato moduli cartacei di serie precedenti, apponendo sugli stessi due timbri: uno sul fronte recante l'indicazione della serie "Q/P"; l'altro sul retro contenente i nuovi tassi di interessi. Il tutto come consentito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Aggiunge che i nuovi tassi di interessi vengono indicati fino al ventesimo anno, perché per il periodo successivo la relativa disciplina non sarebbe stata modificata. Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'intermediario convenuto. In effetti, risulta in atti documentazione idonea ad attestare la qualità di erede in capo a parte ricorrente: in particolare, il riferimento corre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e alla dichiarazione di successione.

Ciò posto, la questione sottoposta all'esame del Collegio verte sul tema del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali: i buoni, infatti, garantiscono, a fronte dell'investimento iniziale, la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati alla loro scadenza.

Al riguardo, è da considerarsi pacifica la qualificazione dei buoni caduti in successione come appartenenti alla serie "Q", in quanto emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato testualmente sul retro di ciascun titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

I collegi territoriali ABF si sono già occupati dei buoni fruttiferi della serie Q ed in molti casi hanno dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto la richiesta dei ricorrenti si riferiva o sembrava riferirsi alla questione della corretta applicazione della ritenuta fiscale, tema certamente al di fuori del perimetro di conoscenza ed intervento dei Collegi.

La richiesta del ricorrente, invero, tralasciando la questione fiscale, attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo dei buoni: per tale periodo l'intermediario dichiara nei propri atti di dover corrispondere un tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.

Il thema decidendum è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire ... "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Per un inquadramento complessivo della tematica, bisogna ricordare poi l'intervento del DM del 23 giugno 1997, che all'art. 7 dispone: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Lo stesso DM nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell'ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.

Si ricorda, inoltre, che le tabelle allegate al DM 13 giugno 1986 ad oggi non sono state modificate da alcuna disposizione legislativa.

Il valore fisso risultante sui buoni oggetto del ricorso per l'ultimo decennio è, invero, conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, ma questo non può comportare una mancata applicazione delle testuali condizioni riportate a tergo dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno: la previsione contrattuale (in questo caso successiva al DM 1986) prevale in ogni caso rispetto alla previsione normativa.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso),



ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni indicano un valore lordo fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.

Il Collegio, quindi, ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale 1997 che corregge la capitalizzazione da lorda a netta, ma solo per i primi 20 anni di vita dei titoli, nulla dicendo a riguardo degli ultimi 10 anni, per quest'ultimo periodo al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo degli stessi buoni.

La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". D'altro canto, con decisione n. 6142 del 2020, lo stesso Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda del ricorrente relativa a un BFP della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA